Deliberazione della Giunta esecutiva n. 82 di data 27 maggio 2013.

Oggetto: Rilascio parere in merito alla deroga urbanistica per il progetto "demolizione di un deposito in loc. "malga Stablei" e ripristino dei luoghi – manufatto AA 8 -, p.f. 188 in C.c. Bleggio Inferiore II".

Il Relatore comunica:

La progettazione in oggetto riguarda la demolizione del manufatto che si trova in località malga Stablei, a lato della strada sterrata che accede a malga Movlina., ed è situato sulla p.f. 188 nel C.c. di Bleggio Inferiore II. Il manufatto AA8 è classificato "IX" dal PdP – Edificio da destinare al Turismo Sociale. Tale classificazione non prevede tra gli interventi ammessi la demolizione.

A seguito della richiesta del Comune di Comano Terme (proprietario dell'edificio) con la quale si chiedeva di poter demolire il sopraccitato manufatto AA8, in considerazione anche della precarietà ed instabilità del manufatto medesimo e pertanto della sua pericolosità, è stato inserito nel PAG 2013 l'intervento in deroga alle prescrizioni dell'articolo 34.10.9. per la demolizione del manufatto. Il Comune di Comano Terme amministrativamente interessato dal manufatto non ritiene che l'edificio sia indispensabile essendo la zona già coperta da altri manufatti analoghi.

Dalla scheda dell'edificio agli atti dello scrivente Parco risulta che la struttura ha dimensioni in pianta pari a 4,50 x 12,50 ml. ed un'altezza media di 2,50 ml.; è costituita da un unico piano terra ed ha avuto nel passato funzioni di deposito. Si tratta di una struttura con murature esterne in blocchi di forati portanti tipo "Leca",timpani in perline di legno, copertura a capriate in legno di abete e manto di coperture in lamiere ondulate modulari.

L'intervento in oggetto verrà effettuata in diretta amministrazione dal Parco. La demolizione sarà effettuata a mano e solamente in caso di fondazioni in calcestruzzo si provvederà alla demolizione delle stesse mediante l'utilizzo di apposito mezzo escavatore meccanico munito di martellone demolitore. Saranno opportunamente separati elementi metallici da quelli lignei e dalle murature esterne. I materiali saranno trasportati e conferiti in discariche autorizzate e consentite, e per i quali sarà prodotta certificazione di avvenuta demolizione e smaltimento, e a demolizione avvenuta si provvederà a ripristinare lo stato dei luoghi ricostituendo il profilo naturale del terreno limitrofo.

Il progetto di demolizione è stato redatto dal geom. Giovanni Maffei dell'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco ed è composto da una tav. 1) relazione tecnica illustrativa estratti cartografici – documentazione fotografica.

L'opera in parola contrasta con l'art. 34.10.9 delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010 in quanto tra gli interventi ammessi per gli edifici classificati Edificio da destinare al Turismo Sociale non si prevede la demolizione.

Viste le Norme di Attuazione della variante 2009 del Piano di Parco, ed in particolare:

- a) l'articolo 2.5. che prevede "dall'entrata in vigore del PdP, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP";
- b) l'articolo 34.10.9 che prevede "IX EDIFICIO DA DESTINARE AL TURISMO SOCIALE":
- "34.10.9.1 Edificio da confermare nell'uso attuale, ma con possibilità di ridestinazione a nuove funzioni legate ad attività di turismo sociale, esercitato da soggetti diversi, ma legato alle attività del Parco o per gli scopi perseguiti dallo stesso. Sono assimilabili a queste attività, secondo gli usi locali, anche quelle svolte direttamente dalle amministrazioni locali o dall'associazionismo locale.
- 34.10.9.2 La Giunta Esecutiva, d'intesa con i proprietari, potrà emettere apposito regolamento per l'uso e la gestione di questi edifici, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.
- 34.10.9.3 Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.";
- c) l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i sequenti articoli:

a) l'articolo 114, comma 1 e 5 (titolo V, capo IV) - Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione

"art. 114 comma 1 Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 108 e 109, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale deve essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.";

art. 114 comma 5 Per opere pubbliche di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, ai fini di questo articolo e degli articoli 109 e 110, s'intendono:

- a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati o da loro enti strumentali di diritto pubblico o da fondazioni costituite dalla Provincia:
- b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e servizi da parte degli enti in questione, purché i lavori e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato".
- b) l'articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n.11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

"La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".

Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti.

Considerato che:

- nel Programma annuale di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre 2012 è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di "demolizione di un deposito in loc. "malga Stablei" e ripristino dei luoghi manufatto AA 8 -, p.f. 188 in C.c. Bleggio Inferiore II". Inoltre è stato stabilito la prescrizione che venga trasportate a discarica autorizzata i materiali di risulta e ripristinato lo stato dei luoghi;
- con nota prot. n. 5257/2013 di data 23 aprile 2013 il Comune di Comano Terme, in qualità di proprietario, ha autorizzato la demolizione dell'immobile;
- in data 15 maggio 2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi relativa alla demolizione in oggetto, e sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - parere paesaggistico favorevole rilasciato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
 - parere favorevole alla deroga rilasciato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 37 comma 3bis della L.P. 1/2008 ess.mm.;
- l'intervento in oggetto è inserito nell'elenco dell'allegato A "TIPI DI PROGETTO E INTERVENTI CHE, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DPP 3 NOVEMBRE 2008 N. 50-157/LEG., NON PRESENTANO INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI E SULLE ZONE DELLA RETE NATURA 2000, ANCORCHÉ SITUATI ESTERNAMENTE AD ESSI" della deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 di data 3 agosto 2012, pertanto non necessita di valutazione preventiva all'incidenza ambientale.

Accertata la non conformità con il Piano del Parco, in particolare il contrasto con l'articolo 34.10.9 delle Norme di Attuazione, in quanto gli edifici classificati "a servizio del Parco" non prevedono tra gli interventi ammessi la demolizione.

Considerato inoltre che:

- √ il manufatto è in stato precarietà ed instabilità e pertanto della sua pericolosità
- √ l'intervento è finalizzato al ripristino ed alla rinaturalizzazione dei luoghi e alla sicurezza;
- ✓ che intervento rispetta i criteri adottati dal Parco per l'eventuale rilascio di autorizzazione in deroga.

Si propone, per le motivazioni sopraccitate, parere favorevole alla demolizione di un deposito in loc. "malga Stablei" e ripristino dei luoghi – manufatto AA 8 -, p.f. 188 in C.c. Bleggio Inferiore II.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

 di dare parere favorevole, per le motivazioni citate nel preambolo ed in deroga al Piano del Parco (art. 34.10.9 delle norme di attuazione del P.D.P), alla demolizione di un di un deposito in loc. "malga Stablei" e ripristino dei luoghi – manufatto AA 8 -, p.f. 188 in C.c. Bleggio Inferiore II, secondo quanto previsto dal progetto agli atti dell'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m.;

- 2. di trasmettere copia del provvedimento al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte della Giunta provinciale;
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Comano Terme in quanto proprietario dell'edificio;
- 4. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i sequenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della L.P. 23/1992;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

MC/VB/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente f.to Antonio Caola